



STATUTO SOCIALE

"Associazione VieniconMe.dog Ente del Terzo Settore"

ART. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile ed alle previsioni del Decreto Legislativo 117/2017, l'Associazione denominata "Associazione VieniconMe.dog Ente del Terzo Settore", siglabile come "Associazione VieniconMe.dog E.T.S.". L'Ente si iscriverà al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei tempi e nei modi stabiliti dalla normativa di riferimento (D. Lgs. 117/2017) e dai successivi decreti attuativi. L'utilizzo dell'acronimo E.T.S. è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e poiché la qualificazione giuridica di Ente del Terzo Settore discende dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (ex art. 4, co. 1 D. Lgs. 117/2017), l'acronimo E.T.S., anche se previsto nella denominazione sociale, non sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

ART. 2 - SEDE

L'Ente ha sede a Sestu (CA) in Piazza Dettori n. 12. Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

ART. 3 - SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

L'Ente è senza finalità di lucro, aconfessionale, apartitico ed ispirato a criteri non discriminatori, di uguaglianza e di democrazia interna. L'Ente esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle



condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, ((alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199));

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra l'Ente si propone di:

- proporre, promuovere e gestire attività culturali (ed in via sussidiaria anche artistiche e ricreative) di interesse sociale con finalità educativa e formativa, volte a favorire la sensibilizzazione, il rispetto ed una maggiore consapevolezza della cultura cinofila nei confronti dei propri associati, il tutto mediante l'organizzazione di attività mirate, l'utilizzo di sussidi e ricerche scientifiche, nonché la divulgazione di conoscenze reali e concrete sul naturale rapporto uomo-animale;
- educare, formare ed istruire i propri soci al fine di perfezionare il rapporto con il proprio animale (pet-partner), nell'ambito della relazione affiliativa (pet-ownership), nonché collaborativa (pet-partnership), il tutto anche attraverso lo studio della prosocialità;
- stimolare attraverso esperienze dirette, formazioni teoriche ed attività assistenziali, una corretta relazione uomo-animale, consentendo altresì a



giovani, giovanissimi e soggetti con disabilità di goderne appieno i benefici;

- promuovere e monitorare il soddisfacimento dei bisogni di base,

comportamentali nonché di ordine fisiologico degli animali, lo studio ed il

monitoraggio del randagismo e la progettazione di corrette modalità di

intervento nonché di protocolli, sviluppati in connessione con le autorità

(pubbliche e/o private) e gli enti competenti;

- promuovere e diffondere attività culturali ed anche editoriali nei campi di

interesse sociale in coerenza con le attività di interesse generale perseguite.

Per raggiungere tali scopi l'Ente potrà promuovere ed organizzare percorsi educativi,

corsi, incontri, conferenze, convegni, seminari, rassegne, mostre ed eventi, stage,

centri di studio, workshop, serate tematiche e fiere negli ambiti di interesse sociale

(sia in Italia che all'estero) nonché momenti di socializzazione fra i soci. Potranno

anche essere realizzate pubblicazioni, supporti digitali, volantini, gadget, webinar,

canali didattici su televisioni locali o dedicati in Live-streaming via Internet,

videoconferenze singole e/o di gruppo, articoli, video-articoli, podcast, siti Internet,

account social networks o iniziative di conoscenza attinenti agli ambiti di interesse

sociale. L'Ente potrà altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le

attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e

continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o

erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi,

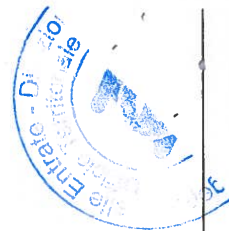
inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e

correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto

legislativo. L'Ente potrà inoltre esercitare, per la miglior attuazione delle attività di

interesse generale promosse ed in ogni caso in via esclusivamente secondaria e

strumentale a queste ultime, attività diverse ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017 secondo i



criteri ed i limiti definiti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.

107/2021, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite,

impiegate nelle attività di interesse generale, gestendo a vario titolo strutture e

impianti di diversa natura e curando altresì eventualmente la somministrazione di

alimenti e bevande. Nel caso di esercizio di attività diverse la loro individuazione

potrà essere operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'Ente potrà inoltre collaborare con altri Enti ed Amministrazioni pubbliche mediante

un coinvolgimento attivo nelle attività di co-programmazione e co-progettazione

funzionali all'individuazione dei bisogni da soddisfare e delle relative modalità nonché

risorse disponibili, al fine di meglio contribuire alla promozione delle proprie attività

di interesse generale. Sempre per il medesimo scopo, l'Ente potrà altresì collaborare

con soggetti giuridici (nazionali ed internazionali) di natura privata.

L'Ente esplicitamente accetta ed applica statuto e regolamenti e quanto deliberato dai

competenti organi degli Enti e/o Federazioni cui deliberasse di aderire. Il patrimonio

dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque

denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo

perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la

distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque

denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri

componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di

scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli eventuali avanzi di gestione

potranno essere utilizzati unicamente per la realizzazione delle attività di interesse

generale ed in via secondaria e strumentale di quelle diverse.

In ogni caso, al fine di una maggiore sostenibilità ambientale e sociale, l'Associazione

si riserva di operare orientando le proprie attività nel solco dei valori collegati ai



principi ESG (Environmental, Social and Governance), secondo parametri basati su concetti e standard non economici e favorendo dunque l'integrazione di criteri ambientali, sociali e di governance nella gestione dei rischi, migliorando la trasparenza secondo un piano di crescita sempre sostenibile.

ART. 4 - SOCI

L'Ente concede la qualifica di socio a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, accettano e rispettano lo statuto sociale nonché gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Ente, portando con continuità il loro contributo. I soci costituiscono le Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Ente nel rispetto dei principi di uguaglianza e democrazia interna. I soci sono in numero indeterminato e hanno ciascuno diritto ad un voto, per approvare o modificare statuto e regolamenti interni, per approvare bilanci e rendiconti e per eleggere gli organi direttivi dell'Ente e per esprimersi in merito a tutte le deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato nei limiti e nelle modalità di quanto previsto dalle normative di legge. Ogni socio maggiorenne ha diritto di candidarsi alle cariche sociali. È inoltre consentita l'ammissione come associati di altre Associazioni, Enti del Terzo Settore o comunque senza scopo di lucro, nel rispetto delle norme di riferimento, i quali dovranno indicare nella richiesta di iscrizione la persona autorizzata a rappresentarle nell'ambito dell'Associazione. È esclusa qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.

ART. 5 - PATRIMONIO

L'Ente non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il



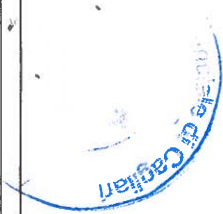
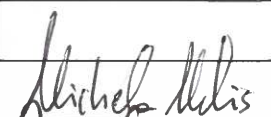
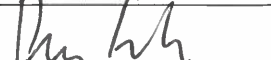
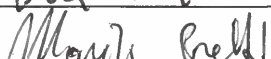
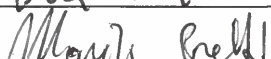
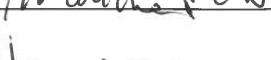
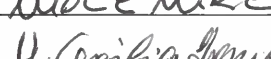
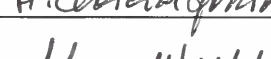
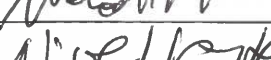
Michel Melis
 Runko
 Maurice Sells
 Russell Spofford
 Mervyn Kistner
 Monica Mearns
 H. Leon Kistner
 N. G. Kistner

Monica Man
H. Georhan You
N: 66-1 Kisthe

H. Gordon Young
Nº 66 / Kiste

- H. Gordon Young
Nº 66 / Kiste

H. Gordon Young
Nº 66 / Kiste

		
	firmata dal legale rappresentante dell'Ente. Tutti i soci possono rinnovare ogni anno la	
	loro iscrizione senza alcun vincolo e, a seguito dell'approvazione della domanda di	
	ammissione da parte dell'organo di amministrazione, sono tenuti al pagamento della	
	quota associativa, nella misura e secondo le modalità stabilite all'inizio di ogni anno	
	sociale.	 
	È onere obbligatorio dell'organo di amministrazione motivare e comunicare	 
	l'eventuale rigetto della domanda di ammissione entro sessanta giorni dalla sua	
	presentazione direttamente all'interessato. Quest'ultimo potrà, entro il medesimo	 
	termine, domandare che sull'istanza di rigetto si pronunci l'assemblea dei soci, in	
	occasione della successiva convocazione, o il Consiglio dei Probiviri.	 
	ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI	
	La qualifica di socio consente di frequentare gli spazi sociali secondo le modalità	 
	previste. I soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Ente e di osservare le	
	regole degli Enti e/o Federazioni ai quali deciderà di affiliarsi. Non sussistono	
	limitazioni nei diritti di ciascun socio nel pieno rispetto dei principi di uguaglianza e	
	democrazia interna.	
	ART. 8 - DECADENZA DEI SOCI	
	I soci cessano di appartenere all'Ente:	
	a) per decesso;	
	b) per recesso volontario, comunicato in forma scritta (raccomandata, pec o mail	
	ordinaria con conferma di ricevimento e accettazione) all'organo di amministrazione;	
	c) per morosità nel pagamento delle quote senza giustificato motivo;	
	d) per esclusione e radiazione, proposta dall'organo di amministrazione e deliberata	
	dall'assemblea dei soci, pronunciata contro il socio che commetta azioni disonorevoli	
	entro e fuori dell'Ente o che, con la sua condotta, costituisca comprovato ostacolo al	
	pagina 7	



buon andamento del sodalizio oltrech  in caso di mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti interni.

A carico dei soci possono essere adottati provvedimenti di ammonizione e di sospensione, valutata la gravit  dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all'associato, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento.

Mich le Mili 

Ogni provvedimento di cui sopra dovr  essere comunicato all'associato interessato, il quale, entro trenta giorni dalla notifica, potr  ricorrere all'assemblea mediante comunicazione scritta inviata all'organo di amministrazione. La mancata presentazione delle difese nei termini previsti non impedisce la decisione dell'organo di amministrazione.

Mauro (red)
Mauro (red)
Elisabetta

ART. 9 - VOLONTARI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

L'Ente potr  avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attivit  ed in tal caso sar  tenuto ad iscriverli in un apposito registro qualora svolgano la loro attivit  in modo non occasionale. L'attivit  del volontario non potr  essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno esclusivamente essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attivit  prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Mauro (red)
H. Cecilia Geronzi
Nicole RSC

Qualora l'Ente decidesse di avvalersi di volontari dovr  assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivit  di volontariato, nonch  per la responsabilit  civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

ART.10 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.



Entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio saranno predisposti dall'organo di amministrazione il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo oltreché il bilancio sociale, quest'ultimo se necessario.

ART. 11 - LIBRI SOCIALI

L'Ente tiene:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;

d) il libro dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali, se nominati.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste

dallo statuto o da eventuali regolamenti interni, previa richiesta scritta all'organo di

amministrazione, il quale dovrà rispondere entro 15 giorni rendendo disponibili i libri

sociali per la consultazione presso gli spazi dell'Ente.

ART. 12 - ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Ente sono:

- assemblea dei soci;
- organo di amministrazione;
- organo di controllo (eventuale, ricorrendone i presupposti secondo le previsioni di cui al D. Lgs. 117/2017);
- revisore legale dei conti (eventuale, ricorrendone i presupposti secondo le previsioni di cui al D. Lgs. 117/2017).

ART. 13 - ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Ente, regola la vita associativa ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. È convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del



bilancio sociale (quest'ultimo se necessario); è altresì convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie o per lo scioglimento dell'Ente, o per eventuali delibere di fusione, scissione e trasformazione.

ART. 14 - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Ente tutti i soci in regola con l'iscrizione nel libro degli associati oltreché con il versamento della quota associativa all'atto della convocazione dell'assemblea, e per essi sussiste il principio del voto singolo, applicando altresì l'articolo 2372 commi quarto e quinto del Codice civile in quanto compatibile. Agli associati che siano Enti del Terzo Settore potranno essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. Ciascun associato potrà farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, fino ad un massimo di 3 qualora la compagine sociale sia inferiore a 500 unità, 5 se superiore.

Qualora il numero di associati superi le 500 unità, l'Ente potrà prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del Codice civile, in quanto compatibili.

ART. 15 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria dei soci:

- nomina e revoca i componenti di tutti gli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio d'esercizio, consuntivo e preventivo, ed il bilancio sociale

Atto di Cap...

(quest'ultimo se necessario) entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni

di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera (in merito ad eventuali proposte comunicate dall'organo di

amministrazione) in relazione all'esclusione degli associati e si esprime su eventuali

ricorsi presentati, anche in caso di reiezione delle domande di ammissione presentate;

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto

alla sua competenza;

h) delibera nei limiti dello statuto sull'indirizzo dell'attività di interesse generale e

sulla gestione dell'Ente, nonché propone e delibera sulle attività diverse;

i) delibera sui limiti di spesa ed i rimborsi massimi per i volontari ai sensi dell'articolo

9 del presente statuto.

L'assemblea straordinaria dei soci:

a) delibera sulle modificazioni dello statuto;

b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Ente;

c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto

alla sua competenza.

Tutte le deliberazioni dell'assemblea, nel rispetto dei principi di democraticità, pari

opportunità ed uguaglianza, sono rese pubbliche mediante affissione alla bacheca

sociale per almeno quindici giorni consecutivi. Ogni socio ha diritto di chiedere copia

delle deliberazioni pagando le sole spese di riproduzione. Nelle deliberazioni di

approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano le responsabilità dell'organo di

amministrazione, i componenti di quest'ultimo non hanno diritto di voto. L'assemblea

può inoltre prevedere l'intervento dei soci mediante mezzi di telecomunicazione

Par...
Archib...
Monica...
M...
El...
M...
M. Cecilia...
N...



ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 16 - CONVOCAZIONE

La convocazione dell'assemblea, oltre che dall'organo di amministrazione a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta da un decimo dei soci che proporranno l'ordine del giorno. In tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione, che deve avvenire tassativamente almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea e deve contenere l'ordine del giorno, può avvenire alternativamente mediante apposito avviso affisso all'albo dell'Ente, oppure mediante comunicazione affissa sulla bacheca del sito web/blog o dei social network utilizzati, oppure ancora mediante posta elettronica (certificata o meno).

ART. 17 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (metà più uno) dei soci. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno quattro quinti degli associati. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, con la presenza dei tre quarti degli associati aventi diritto. Trascorsa un'ora dalla seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita in terza convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole dei

100/100

Erholungs

by
Michael Ellis

Monica Ma
Maurice Pehl

11. 11. 11.

M. Cecilia Yanna
Nº 2112 R

0	Uilste / Kzile
0	

e	

ci	

ri	
e	

e	
a	

a.	
S.	

e	
e	

li	
----	--

[illegible]



onorabilità, professionalità ed indipendenza, si intendono a titolo volontaristico e gratuito. L'organo di amministrazione dura in carica per un quadriennio e delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti, con il parere favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In caso di decadenza di oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione l'assemblea a tale scopo convocata dovrà procedere con l'elezione dell'intero organo.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, l'organo di amministrazione provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato dell'organo di amministrazione. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

L'Organo di Amministrazione si riunisce periodicamente, senza formalità di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e comunque almeno quattro volte l'anno. In ogni caso si riunisce straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei suoi componenti lo richieda espressamente. L'adunanza dell'organo di amministrazione è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un Vicepresidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano. In caso di necessità, demanda la fissazione delle proprie regole di funzionamento ad apposito regolamento. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

In caso di difficoltà legate alla eventuale distanza fisica dei componenti, potranno essere attivate tutte le necessarie modalità di comunicazione attraverso il ricorso alla video e/o teleconferenza, a condizione che possano essere validate e certificate in modo trasparente da comunicazioni formalizzate, consentendo agli intervenuti di

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

percepire adeguatamente gli eventi nonché partecipare alla discussione ed alla votazione, eventualmente anche attraverso il ricorso alla firma digitale.

L'organo di amministrazione cura l'ordinaria amministrazione dell'Ente compiendo ogni atto o operazione per la corretta amministrazione dell'Ente che non siano espressamente demandati all'assemblea dei soci, esercitando in particolare le seguenti funzioni:

- a) cura il raggiungimento dei fini per cui è stato costituito l'Ente nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale alla base dell'attività di interesse generale promossa e di quant'altro stabilito dallo statuto nonché nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea dei soci;
- b) attua le deliberazioni dell'assemblea;
- c) delibera sulla procedura di ammissione dei soci;
- d) predisporre il bilancio d'esercizio, consuntivo e preventivo, ed il bilancio sociale (quest'ultimo se necessario), entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, da sottoporre all'assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per la definitiva approvazione, riferendo altresì sull'attività di interesse generale svolta e su quella in programma, oltreché sul carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte;
- e) stabilisce le quote che i soci debbono versare annualmente a seconda delle esigenze sociali, dell'attività svolta e delle condizioni finanziarie dell'Ente;
- f) designa i collaboratori tecnici preposti alle varie attività sociali e ne attribuisce gli incarichi necessari per il funzionamento dell'Ente, determinandone le caratteristiche;
- g) stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari ed agli associati per le spese



effettivamente sostenute per le attività svolte in favore dell'Ente;

h) convoca l'assemblea ordinaria e le eventuali assemblee straordinarie;

i) delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei soci;

j) propone, individua e delibera sulle eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generali promosse;

k) conferire deleghe operative per agevolare il raggiungimento delle proprie finalità nel solco di quelle civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Ente.

ART. 21 - BILANCIO D'ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

Il bilancio di esercizio dovrà consentire la ricostruzione delle vicende economiche e finanziarie dell'Ente secondo criteri di chiarezza e veridicità e dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e delle attività di interesse generale promosse.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori ai limiti dimensionali individuati dall'articolo 13 co. 2 del D. Lgs. 117/2017, il bilancio sociale d'esercizio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro l'Ente dovrà depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare sul proprio sito web il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida di riferimento. Nel caso invece di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui l'Ente pubblicherà nel proprio sito web gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli

[illegible]

D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 - DURATA

La durata dell'Ente è illimitata. L'Ente non potrà essere sciolto se non in base a specifica deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART. 27 - SETTORI, SEZIONI E COMITATI TECNICO-SCIENTIFICI

L'Ente potrà strutturarsi in settori di attività disciplinati da specifici regolamenti e potrà altresì costituire delle sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale per un migliore conseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché delle attività di interesse generale promosse.

Per gli stessi scopi l'organo di amministrazione potrà nominare Comitati tecnico-scientifici in materie di interesse sociale. Il numero e la composizione di tali Comitati saranno rimessi ad autonoma decisione dell'Organo di Amministrazione, che sceglierà le persone più adatte per titoli ed esperienza. Tali Comitati svolgeranno attività a carattere consultivo, assistendo gli organi sociali nello svolgimento delle attività loro attribuite.

ART. 28 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie tra i soci, e tra questi e l'Ente ed i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di un Consiglio di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea. Essi giudicheranno senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà inappellabile.

ART. 29 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Ente è deliberato dall'assemblea dei soci convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione di almeno i tre quarti dei soci e comunque secondo le norme del Codice civile e dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (pena la nullità) di

cui al D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, la cui individuazione spetterà all'assemblea dei soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 30 - NORMA FINALE

Per quanto non previsto specificamente dallo statuto, valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore, le disposizioni dettate dal Codice Civile in quanto compatibili, le leggi speciali, la legge 106/2016, il Decreto Legislativo 117/2017 e relativi decreti attuativi, oltre alla normativa regionale in materia.

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Ente nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro sarà operante ai sensi di legge e/o l'Ente vi sarà iscritto o migrato, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.